

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	126
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate dal Relatore</i> ) .....	134
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	136

##### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative presentate dal Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .....	143

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

##### La seduta comincia alle 11.10.

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione prosegue nella votazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge Atto Camera n. 4135, approvato dal Senato, adottato come testo base per il seguito dell'esame. Ricorda che devono essere ancora poste in votazione le proposte emendative riferite all'articolo 6, agli articoli da 11 a 14 e all'articolo 21, oltre alle proposte emendative accantonate riferite ad articoli diversi, che intervengono, rispettivamente, sulla costituzione di un tavolo tecnico per il lavoro autonomo e sulla introduzione di una procedura da seguire per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10 del disegno di legge.

Deposita, quindi, come preannunciato, due proposte emendative riferite all'articolo 6 (*vedi allegato 1*), che, da un lato, recano una delega per l'incremento delle prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla

gestione separata e, dall'altro, mirano a stabilizzare e a estendere l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nel segnalare che le proposte emendative, che assumono, rispettivamente, il numero 6.50 e 6.050 devono considerarsi ammissibili, fa presente che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Segnala, quindi, che i presentatori, prima della seduta, hanno ritirato le seguenti proposte emendative: Gneccchi 6.15, Rostellato 6.14, Tinagli 6.16, Di Salvo 6.13, Rostellato 11.10, Tinagli 11.11 Paris 11.13, Gneccchi 12.3, Gribaudo 13.13, Paris 14.1 e Gribaudo 14.04.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 6, invita al ritiro delle seguenti proposte emendative: De Girolamo 6.10, Polverini 6.4, Ciprini 6.17, Labriola 6.8, Abrignani 6.5, Placido 6.9, Vargiu 6.12, Rizzetto 6.6, Tripiedi 6.18, identici Russo 6.3 e Manfredi 6.7, identici Polverini 6.2 e Palladino 6.11, Ciprini 6.011, Fregolent 6.08 e Ciprini 6.010, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario. Esprime, invece, parere favorevole sugli emendamenti Polverini 6.1, Tripiedi 6.19, nonché sugli emendamenti Polverini 5.3, Gneccchi 5.25, Cominardi 5.30, Polverini 10.1 e Ciprini 10.11, in precedenza accantonati, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia CHIMIANTI (M5S) accetta la riformulazione delle proposte emendative Tripiedi 6.19, Cominardi 5.30 e Ciprini 10.11, di cui è firmataria, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 5.25, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive gli emendamenti Polverini 5.3, 6.1 e 10.1 e ne accetta la riformulazione proposta dal presidente in qualità di relatore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente, in qualità di relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza delle presentatrici degli emendamenti De Girolamo 6.10 e Polverini 6.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 6.17.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Labriola 6.8, Abrignani 6.5 e Placido 6.9: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli emendamenti Polverini 6.1 (*Nuova formulazione*), fatto proprio dal deputato Simonetti, Tripiedi 6.19 (*Nuova formulazione*), Polverini 6.20 (ex 5.3 (*Nuova formulazione*)), fatto proprio dal deputato Simonetti, Gneccchi 6.21 (ex 5.25 (*Nuova formulazione*)), Cominardi 6.22 (ex 5.30 (*Nuova formulazione*)), Polverini 6.23 (ex 10.1 (*Nuova formulazione*)), fatto proprio dal deputato Simonetti, e Ciprini 6.24 (ex 10.11 (*Nuova formulazione*)), riformulati in termini identici (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vargiu 6.12 e Rizzetto 6.6: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Tripiedi 6.18.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Russo 6.3 e Manfredi 6.7, nonché degli identici emendamenti Polverini 6.2 e Palladino 6.11: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 6.011.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Fregolent 6.08: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 6.010.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'emendamento Rostellato 11.9, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Polverini 11.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Simonetti 11.3, approva l'emendamento Rostellato 11.9 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Palladino 11.8.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Abrignani 11.4: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 11.6.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Polverini 11.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mannino 11.14.

Roberto SIMONETTI (LNA) sottoscrive l'emendamento Rizzetto 11.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 11.5, fatto proprio dal deputato Simonetti, e Simonetti 11.7.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 12.4 e Mucci 12.2.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Airaudo 12.01 e De Girolamo 12.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 12.03.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione dell'emendamento Gribaudo 13.14, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Al comma 2, sostituire le parole da: dei familiari fino a: 230-bis del codice civile con le seguenti: di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, ».*

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 13.14, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Placido 13.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Silvia CHIMIANTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Airaudo 13.7.

La Commissione respinge l'emendamento Airaudo 13.7, fatto proprio dalla deputata Chimienti.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Martelli 13.4 e 13.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 13.18.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Placido 13.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sui suoi emendamenti 13.8 e 13.9, osserva che, in caso di maternità, la sostituzione temporanea di lavoratrici iscritte a ordini o collegi dovrebbe essere possibile solo facendo ricorso a lavoratori anch'essi iscritti ai medesimi ordini. Tale condizione, a suo avviso, non appare soddisfatta dalla pur apprezzabile riformulazione dell'emendamento Gribaudo 13.14, proposta dal presidente in qualità di relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, riconoscendo la fondatezza del rilievo del deputato Simonetti, propone di riformulare ulteriormente l'emendamento Gribaudo 13.14, introducendo, con riguardo ai soggetti chiamati in sostituzione, il riferimento al possesso dei necessari requisiti professionali (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta l'ulteriore riformulazione del suo emendamento 13.14, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che la riformulazione dell'emendamento Gribaudo 13.14 non è necessaria, essendo evidente che il sostituto dovrà possedere i necessari requisiti professionali.

Roberto SIMONETTI (LNA) ritiene opportuno eliminare qualsiasi motivo di incertezza dal testo del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, chiede al deputato Simonetti se, alla luce della ulteriore riformulazione dell'emendamento Gribaudo 13.14, ritiene di poter ritirare i propri emendamenti 13.8 e 13.9.

Roberto SIMONETTI (LNA) ritira i propri emendamenti 13.8 e 13.9.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, in sede di espressione del parere sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Gribaudo 13.14, si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento Gribaudo 13.14, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Gribaudo 13.14 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Gnechchi 13.12 deve intendersi precluso.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 13.16.

Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrive l'emendamento Airaudo 13.6.

La Commissione respinge l'emendamento Airaudo 13.6, fatto proprio dal deputato Dall'Osso.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 13.17, di cui è firmataria, osserva che esso prevede la possibilità di rateizzare, senza interessi di legge o moratori, i versamenti relativi ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi sospesi in caso di malattia o infortunio, ai

sensi del comma 3 dell'articolo 13 del provvedimento.

Dal momento che tale proposta emendativa, segnalata dal suo gruppo, era stata giudicata ammissibile, anche in assenza di una specifica copertura finanziaria, chiede al rappresentante del Governo di rivedere il suo parere contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA osserva che l'emendamento Ciprini 13.17 appare suscettibile di avere effetti negativi a carico della finanza pubblica, per i quali non sono indicati mezzi di copertura.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, osserva che, a suo avviso, la relazione tecnica relativa al provvedimento, nel testo approvato dal Senato, non considera effetti finanziari legati all'applicazione di interessi sui ratei dei versamenti.

Silvia CHIMIANTI (M5S), ricordando che l'emendamento era stato valutato ammissibile anche sotto il profilo dei riflessi finanziari, ritiene che vi siano le condizioni per una sua approvazione e per riconsiderare le questioni attinenti alla sua copertura finanziaria in occasione dell'esame in sede consultiva del provvedimento da parte della Commissione Bilancio.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, osserva che, in ogni caso, in occasione dell'esame in Assemblea la questione potrà essere approfondita, verificando le soluzioni più opportune.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 13.17.

Silvia CHIMIANTI (M5S) e Matteo DALL'OSSO (M5S) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Airaudo 13.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Airaudo 13.01, fatto proprio dai deputati Chimienti e Dall'Osso, e Ciprini 13.03.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle

proposte emendative riferite all'articolo 14, invita al ritiro di tutte le proposte, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario, ad eccezione degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 14.01 e Gribaudo 14.03, su cui esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: « *Nel Capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo). – 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentativi a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: a) modelli previdenziali; b) modelli di welfare; c) formazione professionale. – 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato. ».* Propone, altresì, la medesima riformulazione anche per gli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01, Tripiedi 1.02, Cominardi 1.03, Labriola 9.02 e Airaudo 20.02, in precedenza accantonati, avvertendo che – in caso contrario – tali proposte emendative dovrebbero ritenersi assorbite dall'eventuale approvazione degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 14.01 e Gribaudo 14.03, così come da ultimo riformulati.

Chiara GRIBAUDO (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo



14.03, nei termini proposti dal presidente in qualità di relatore.

Silvia CHIMIENTI (M5S) non accetta la riformulazione proposta dal presidente in qualità di relatore degli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01, Tripiedi 1.02, Cominardi 1.03, di cui è firmataria.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sulla riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 14.01 e Gribaudo 14.03, osserva che, a suo parere, è improprio il riferimento alle associazioni di categoria più rappresentative nel caso di lavoratori autonomi e di professionisti, soprattutto per quanto riguarda i professionisti iscritti a ordini e collegi.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, riconoscendo la pertinenza del rilievo sollevato dal collega Simonetti, osserva che, nella formulazione della disposizione, si è dovuto tenere conto di una realtà allo stato ancora fluida e diversa dalle tradizionali categorie di lavoratori. Osserva, peraltro, che con riferimento ai professionisti iscritti a ordini e collegi, potrebbe considerarsi come organizzazione rappresentativa il Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, peraltro ascoltato anche nelle audizioni sul provvedimento in esame. Ritiene, in ogni caso, che la materia possa essere riconsiderata in futuro tenendo conto dell'evoluzione del settore.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente, in qualità di relatore, salvo che sulla proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 14.01 e Gribaudo 14.03 e delle altre proposte emendative riferite alla costituzione di un tavolo tecnico, sulla quale si rimette alla Commissione, osservando che, a suo parere, tale intervento potrebbe avere luogo anche senza una specifica previsione di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 14.2.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Abrignani 14.01: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gribaudo 14.03 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che gli articoli aggiuntivi Ciprini 1.01, Tripiedi 1.02, Cominardi 1.03 devono intendersi assorbiti per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 14.03 (*Nuova formulazione*).

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Labriola 9.02, Airaudo 20.02 e Martelli 14.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nell'avvertire che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, invita al ritiro dell'unica proposta emendativa presentata, l'articolo aggiuntivo Schullian 21.01, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Fa, inoltre, presente, che il prospettato emendamento volto a rivedere la copertura finanziaria del provvedimento richiede il perfezionamento di alcuni approfondimenti tecnici ancora in corso di completamento da parte del Governo. Segnala, quindi, che le necessarie modifiche saranno quindi introdotte in sede di recepimento del parere della V Commissione ovvero nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 21.01.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo degli emendamenti, al fine di esaminare le proposte emendative presentate in data odierna e gli eventuali sube-

mendamenti ad esse riferiti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare al termine delle votazioni pomeridiane dell'odierna seduta dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 11.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 18.50.**

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.**

**C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, ricorda che nella presente seduta è prevista la votazione delle proposte emendative 6.50 e 6.050 del relatore e dei relativi subemendamenti (*vedi allegato 3*).

Nel segnalare che tutti i subemendamenti presentati devono considerarsi ammissibili, passando all'esame dell'emendamento 6.50 e dei relativi subemendamenti, invita al ritiro di tutti i subemendamenti, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.50 da lui presentato.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 6.50 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.6.50.1, Ciprini 0.6.50.2 e Simonetti 0.6.50.3 e approva l'emendamento 6.50 del relatore (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, passa quindi a esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 6.050 e sui relativi subemendamenti. In particolare, invita al ritiro di tutti i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 6.050, mentre raccomanda l'approvazione di tale ultima proposta emendativa.

Con riferimento, in particolare, al subemendamento Ciprini 0.6.050.3, chiarisce che l'invito al ritiro è motivato dal fatto che la ripartizione del contributo, per i due terzi, a carico del committente e, per il restante terzo, a carico del collaboratore è già prevista dalla legislazione vigente e, pertanto, la precisazione sarebbe pleonastica.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello del presidente in qualità di relatore ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.050 del relatore.

Infine, conformemente a quanto già precisato dal presidente in qualità di relatore, sottolinea che il contenuto del subemendamento Ciprini 0.6.050.3 ripete, in sostanza, quanto già previsto dalla legislazione vigente.

La Commissione respinge il subemendamento Ciprini 0.6.050.1.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo subemendamento 0.6.050.2, osserva che esso è volto a spostare la copertura della maggiore spesa sulla fiscalità generale, in particolare sull'aumento del prelievo erariale unico sulle apparecchiature utilizzate per il gioco d'azzardo, in considerazione del livello già alto dell'aliquota contributiva gravante sui collaboratori.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, nel sottolineare la particolare delicatezza

dei profili attinenti alle coperture finanziarie, evidenzia che l'articolo aggiuntivo da lui proposto mira a garantire il finanziamento della DIS-COLL attraverso un incremento dell'aliquota contributiva applicata sui contratti di collaborazione.

La Commissione respinge il subemendamento Placido 0.6.050.2.

Tiziana CIPRINI (M5S), preso atto delle conferme fornite dal presidente in qualità di relatore e dal rappresentante del Governo, ritira il suo subemendamento 0.6.050.3.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sui suoi subemendamenti 0.6.050.4 e 0.6.050.5, ritiene che sia necessario prevedere un limite oltre il quale l'aliquota contributiva relativa ai collaboratori non possa essere innalzata per finalità di copertura delle eventuali maggiori spese, rispetto alle previsioni, per il ricorso alla DIS-COLL.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, fa presente che la determinazione della

maggiorazione contributiva nello 0,51 per cento risponde a criteri prudenziali, dal momento che, sulla base degli approfondimenti condotti con il Governo, i contributi sono ampiamente sufficienti a garantire la copertura delle prestazioni dovute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Simonetti 0.6.050.4 e 0.6.050.5 e approva l'articolo aggiuntivo 6.050 del relatore (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 4135, come risultante a seguito di detto esame, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Ricorda che la seduta per il voto sul conferimento del mandato al relatore è convocata per giovedì 2 marzo 2017.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.05.**



## ALLEGATO 1

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE**

## ART. 6.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando

la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis.

**6. 50.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis.

*(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: « 15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera

c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1° luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Mini-

sterio del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**6. 050.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Re-*

ubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

**\* 6. 1. (Nuova formulazione).** Polverini, Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis – (Procedura di adozione dei decreti*

legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 19** (Nuova formulazione). Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi.

Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6.20** (ex 5.3. (Nuova formulazione)) Polverini, Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.*

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 21** (ex 5.25 (Nuova formulazione)) Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di*



Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 22** (ex 5.30 (Nuova formulazione) Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto*

con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 23** (ex 10.1. (Nuova formulazione) Polverini, Simonetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli

articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

\* **6. 24** (ex 10.11. (Nuova formulazione) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimenti, Lombardi, Tripiedi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

**6. 50.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:  
ART. 6-bis. – (Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL). – 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: « 15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1° luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

**6. 050.** Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: agli appalti pubblici aggiungere le seguenti: per la prestazione di servizi.

**11. 9.** Rostellato.

ART. 13.

Al comma 2, sostituire le parole da: dei familiari fino a: 230-bis del codice civile con le seguenti: di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali.

**13. 14.** (Nuova formulazione). Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambroso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

ART. 14.

Nel Capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo). – 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di welfare;
- c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rim-

borso spese o emolumento, comunque denominato.

\* **14. 03** (*Nuova formulazione*). Gribaudo, Gnechi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

## ALLEGATO 3

**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 50

*All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, alinea, dopo le parole:* che possano prevedere, *aggiungere le seguenti:* in via facoltativa per coloro che intendano usufruire dell'eventualità delle prestazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

**0. 6. 50. 1.** Simonetti.

*All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, lettera b), dopo le parole:* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 *aggiungere le seguenti:* incrementando a 36 mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e.

*Conseguentemente, nella parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*a)* i commi 67 e 68 sono abrogati;

*b)* al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

*b)* all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**0. 6. 50. 2.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

*All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, lettera b), sopprimere le*



*parole:* ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

**0. 6. 50. 3.** Simonetti.

#### ART. 6.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 1-bis.

**6. 50.** Il Relatore.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6. 050

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

**0. 6. 050. 1.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, sostituire i periodi terzo, quarto e quinto con il seguente:*

Al relativo onere pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con il maggior gettito derivante da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, pari allo 0,5 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sull'ammontare delle somme giocate.

**0. 6. 050. 2.** Placido, Airaudo.

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, terzo periodo, dopo le parole: 0,51 per cento aggiungere le seguenti: di cui due terzi a carico del datore di lavoro o del committente e un*

terzo a carico del collaboratore, assegnista o dottorando di ricerca.

**0. 6. 050. 3.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: l'erogazione della DIS-COLL per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio è sospesa.*

**0. 6. 050. 4.** Simonetti.

*All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, in misura non superiore allo 0,55 per cento.*

**0. 6. 050. 5.** Simonetti.

## ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### ART. 6-bis.

*(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

« 15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al

comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1° luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le rela-

tive risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**6. 050.** Il Relatore.